I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1093/70 DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 1970

relativo all'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo e originari della Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, è vietata l'aggiunta di alcole ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ad eccezione dei vini alcolizzati e dei vini liquorosi ;

considerando che il paragrafo 2 del suddetto articolo consente tuttavia deroghe a tale divieto ;

considerando che è necessario prevedere la possibilità dell'aggiunta di alcole per i vini da pasto e per i vini di qualità prodotti in regioni determinate, esportati verso i paesi terzi, per tener conto delle abitudini di consumo di tali paesi o per evitare che le condizioni climatiche o il trasporto pregiudichino la qualità dei vini esportati ;

considerando che è altresí necessario autorizzare tale pratica quando si tratta di aggiungere un liquore di spedizione ai vini spumanti ;

considerando che, per evitare frodi, è necessario che tale pratica sia rigorosamente disciplinata ; che, per mantenere il carattere vitivinicolo dei prodotti del settore in questione e per favorire il collocamento dei prodotti provenienti dalla distillazione del vino o da quella dei sottoprodotti della vinificazione, è necessario che l'alcole aggiunto sia un distillato di origine viticola,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

In deroga alle disposizioni dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 816/70, può essere aggiunto alcole, alle condizioni previste dal presente regolamento, ai prodotti seguenti :

a) i vini da pasto e i v.q.p.r.d., quando sono esportati verso i paesi terzi e qualora condizioni climatiche o abitudini di consumo richiedano l'aggiunta di alcole ;

b) i vini spumanti quando ad essi è aggiunto un liquore di spedizione.

Articolo 2

L'alcole aggiunto ai prodotti di cui all'articolo 1 deve essere o alcole neutro di origine viticola avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 95°, o un prodotto non rettificato, proveniente dalla distillazione del vino e avente una gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 52° e non superiore a 80°.

Articolo 3

1. Le quantità di alcole aggiunto non possono :

a) aumentare di oltre 2° la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera a),

b) aumentare di oltre mezzo grado la gradazione alcolometrica totale dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera b).

(1) GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

2. Per i v.q.p.r.d. gli Stati membri possono limitare in modo più rigoroso l'aggiunta di alcole e anche vietarla.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addí 8 giugno 1970.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. HÉGER